

STATUTO
"ASSOCIAZIONE Vo.La. Volontari al lavoro ODV"

Art.1 - Costituzione

È costituita ai sensi del D.Lgs.3 luglio 2017,n. 117 e successive modificazioni, d'ora in avanti chiamato "codice del Terzo Settore", l'associazione

"Vo.La. Volontari al Lavoro ODV"

d'ora in avanti chiamata "associazione".

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Milano in via Aldini,29. L'associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sedi locali sia in Italia che all'estero.

La variazione della sede legale nell'ambito del territorio comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Principi associativi

L'associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti. Pur ispirandosi nella propria attività ai valori cristiani, in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa Cattolica, è laica ed apartitica. Essa fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia senza alcuna discriminazione di carattere religioso, politico, culturale e di sesso, come previsto dalla Costituzione Italiana.

L'associazione è luogo di aggregazione di cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi fondamentali della solidarietà e della partecipazione in sintonia a quanto espresso dagli art. 4 e 5 del "Codice del Terzo Settore". Essa si rivolge a favore di terzi e alla generalità della popolazione sia nazionale che internazionale.

Art. 5 - Scopi e attività associative

Scopo dell'associazione è quello di impegnarsi nel rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale, per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

In particolare, l'associazione potrà svolgere:

- a. attività di studio e conoscenza delle necessità e dei bisogni delle giovani generazioni con un'attenzione a tutte le forme e realtà di emarginazione e disagio giovanile, con l'obiettivo di:
 - ricercare e rimuovere le cause che generano tali situazioni;
 - informare e sensibilizzare tutta la comunità civile sui problemi relativi all'educazione dei ragazzi e dei giovani;
- b. attività di ricreazione ludico-sportive e di animazione artistico-culturale nei confronti dei minori al fine di facilitarne la socializzazione, la crescita morale e l'integrazione sociale;
- c. Intervento nei confronti delle famiglie come luogo ideale di crescita mediante:
 - interventi finalizzati alla socializzazione;
 - sostegno morale ed assistenziale;
 - aiuto e collaborazione nella crescita dei figli;
- d. intervento nei confronti degli immigrati attraverso l'accoglienza ed il loro inserimento sociale:
 - con il supporto nello svolgimento di pratiche burocratiche,
 - insegnamento della lingua italiana;
 - dialogo interculturale;
 - inserimento dei minori nell'ambito scolastico e attività di collegamento tra famiglia e scuola;

- e. interventi nei confronti degli anziani e ammalati al fine di valorizzarne la loro importanza e presenza nella società ed alleviarne la solitudine attraverso:
- un adeguato servizio di assistenza e compagnia;
 - accompagnamento per esami clinici e visite specialistiche;
 - sostegno nelle attività quotidiane quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fare la spesa, piccoli lavori domestici e disbrigo di pratiche burocratiche, ecc.
 - attività ricreativa;

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate sia sul territorio italiano che estero. In particolare l'associazione potrà effettuare erogazioni gratuite in denaro o in natura, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte a favore di residenti italiani o esteri ed enti senza scopo di lucro per il sostegno di attività nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell'istruzione e formazione, dell'imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale, in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento di legami solidaristici e di responsabilità sociale.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art.6 del "Codice del Terzo Settore" attività "diverse" da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dagli appositi Decreti ministeriali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del "Codice del Terzo Settore", anche attività di raccolta fondi al fine di poter finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività l'associazione si avvale dei volontari aderenti, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'associazione assicura contro gli infortuni i volontari che prestano la loro opera a favore dell'associazione nonché per la responsabilità civile verso i volontari di cui si avvale. Qualora necessiti l'associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal "codice del Terzo Settore". Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore autonomo.

Art. 6 - Aderenti all'associazione

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto potrà aderire all'associazione e a partecipare all'attività della stessa.

La persona che intende aderire all'associazione dovrà sottoscrivere una apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiara di attenersi al presente statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. Nel caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore d'età, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che lo rappresenterà in seno all'associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione stessa e in particolare l'impegno alla formazione personale e la sensibilità agli ideali ed ai valori espressi dall'Associazione.

Gli aderenti hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione all'Associazione, la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato e include le seguenti categorie:

- a) Soci ordinari: esercitano attività operative;
- b) Soci sostenitori: sostengono finanziariamente i progetti in cui l'Associazione è impegnata;
- c) Soci onorari: persone che si sono distinte per particolari meriti.

A tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri all'interno dell'associazione e tutti sono chiamati ad esprimersi nelle assemblee opportunamente costituite ed essere eletti negli organi dell'associazione.

Gli aderenti sono tenuti:

- a) al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza delle norme dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo Sociale.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le quote non sono mai trasferibili né rimborsabili.

Per il socio minore di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti le responsabilità genitoriali dei medesimi. Al compimento della maggiore età acquisiranno il diritto voto nelle Assemblee e ad una carica elettiva in seno all'associazione.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti, la quale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art.7 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

L'adesione all'Associazione avverrà tramite domanda scritta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo da parte del richiedente, il quale già in quella sede dichiarerà di avere preso visione dello statuto dell'Associazione e di eventuali regolamenti attuativi e di accettarli e rispettarli senza riserve.

L'adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

Gli aderenti cesseranno di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso volontario: il socio recedente deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la volontà di recedere. Tale recesso, unilaterale, decorre dalla data della stessa comunicazione;
- b) per comportamento in contrasto e in ogni caso non in sintonia con gli scopi e le finalità dell'Associazione: l'esclusione deve essere deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato, per atti da questo compiuti in contrasto a detto statuto o per il verificarsi di gravi motivi che rendono incompatibile la condizione del rapporto associativo;
- c) per decadenza: la perdita della qualifica di Socio si ha in conseguenza dell'inadempimento del versamento della quota associativa, decorsi sessanta giorni dalla data di richiesta di pagamento della stessa da parte del Consiglio Direttivo; il Socio decaduto può ripetere la richiesta di iscrizione per l'anno sociale successivo;
- d) per decesso.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alla lettera b) e c) deve essere informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Art. 8 - Scritture contabili e di bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi

fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

Qualora le entrate globali dell'associazione risultino essere inferiore alla soglia prevista dal "Codice del Terzo settore" è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto di "cassa". In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentali delle attività diverse da quelle previste nell'art. 6 del presente statuto con una annotazione in calce al rendiconto dicassa. Al proprio bilancio l'associazione dovrà allegare i rendiconti specifici delle eventuali raccolte di fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio e relativi allegati verranno depositati presso il "registro unico del Terzo Settore" con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.9 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione saranno costituite da:

- a) contributi degli aderenti: la misura del contributo d'adesione all'Associazione sarà deliberata o riconfermata annualmente dal Consiglio Direttivo. Esso non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile né restituibile in caso di decesso o di perdita della qualità di aderente;
- b) contributi privati;
- c) contributi erogati dallo Stato o da organismi internazionali;
- d) contributi erogati da enti e istituzioni pubbliche;
- e) contributi erogati da enti e istituzioni private;
- f) contributi e rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati;
- g) rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o connesse;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- i) proventi di natura diversa derivanti da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinati a incremento del patrimonio;
- j) da donazioni e lasciti testamentari.

Art. 10 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi della normativa contenuta nel "codice del Terzo settore" l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale.

Art. 11 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli aderenti;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e i Vicepresidenti;
- d) Il Segretario;
- e) L'Amministratore;
- f) L'organo di controllo

Le cariche sociali sono libere e gratuite. Può essere previsto esclusivamente un rimborso spese a piè di lista per gli adempimenti effettuati in ragione del proprio ufficio. Fa eccezione la figura dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 del Codice civile e del revisore legale.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti economici e patrimoniali con l'Associazione.

Art. 12 - L'Assemblea degli aderenti

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione è costituita da tutti gli aderenti ed è sovrana. Essa è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

È convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso affisso presso la sede dell'Associazione o trasmessa via mail o tramite altro mezzo di comunicazione elettronico almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà recare il giorno e l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza da un Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea in prima convocazione è valida se presente, in proprio o tramite delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'assemblea ordinaria potrà altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata allo stesso da parte di un terzo degli aderenti all'Associazione.

Compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- a) elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvazione della relazione sull'attività dell'Associazione e del rendiconto economico relativo all'esercizio precedente;
- c) approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare eventuali regolamenti interni;
- e) effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- f) qualora richiesto dalle disposizioni in materia di "Enti del Terzo Settore" o lo ritenga necessario, nomina l'Organo di Controllo dell'Associazione o il Revisore Legale dei conti;
- g) esame delle questioni proposte dal Consiglio Direttivo o sollevate con richiesta motivata dagli aderenti;
- h) nominare o riconfermare i membri del Consiglio Direttivo;
- i) ratificare eventuali provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- j) ratificare l'entità della quota d'adesione all'Associazione proposta dal Consiglio Direttivo;
- k) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi;
- l) delibera sulle scelte del metodo di votazione;
- m) assumere tutte le delibere inerenti alla vita dell'Associazione per le quali non occorra specificatamente la convocazione dell'assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria dal Consiglio

Direttivo oppure su richiesta motivata da parte di due terzi degli aderenti all'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione, di almeno due terzi degli aderenti all'Associazione. In seconda convocazione le delibere prese a maggioranza di voti sono valide con la presenza minima di un terzo degli associati, in proprio o per delega. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega d'altro aderente.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scriversi sul registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni assunte dalle assemblee sono vincolanti per tutti gli aderenti. I verbali saranno a disposizione degli associati presso la sede.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea ordinaria degli aderenti composto da un minimo di cinque Soci a un massimo di undici Soci che durano in carica tre esercizi, sino all'elezione del Consiglio successivo e i propri membri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo nomineranno al proprio interno:

- a) il Presidente dell'Associazione,
- b) i Vicepresidenti,
- c) Il Segretario e
- d) l'Amministratore;
- e) I responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione fatta dal Presidente mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto a intervenire almeno tre giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata verbalmente o tramite telefonata.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua vece da un Vicepresidente o da un Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è validamente costituito con la presenza di almeno metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a maggioranza di voti espressi per le delibere relative all'ordinaria amministrazione;
- a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per le delibere relative all'ammissione di nuovi soci e ad argomenti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando sono presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Compiti specifici del Consiglio Direttivo sono:

- a) compiere tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quelli che per norma, uso e consuetudine sono di competenza dell'assemblea;
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- c) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- d) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- i) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- j) fissare o riconfermare l'importo delle quote associative annuali e delle eventuali quote straordinarie da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea;
- k) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e, in ogni caso, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- l) istituire e regolamentare l'eventuale Comitato Esecutivo;
- m) istituire gruppi o sezioni di lavoro nonché nominarne i coordinatori o responsabili i quali, se non hanno diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con ruolo consultivo;
- n) stabilire i criteri per eventuali rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- o) curare i rapporti con altre associazioni o presenze educative territoriali.

I membri del Consiglio Direttivo assenti senza giustificazioni e improrogabile motivo per tre convocazioni consecutive decadono dall'incarico.

In caso di dimissione da parte di un componente del Consiglio Direttivo sarà convocata opportuna assemblea per la nomina di un nuovo componente.

Art. 14 - Il Presidente e i Vicepresidenti

Il Presidente ed i Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni d'ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- d) ha la facoltà di delegare poteri di firma ai Vicepresidenti, al Segretario, all'Amministratore, ai Consiglieri, e ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari per la vita associativa, in riferimento alle specifiche competenze;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- f) in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vicepresidente e l'Amministratore, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. La dichiarazione del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 - Il Comitato esecutivo

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse necessaria l'istituzione di un Comitato Esecutivo esso sarà composto sia da membri dello stesso organo che da soggetti esterni al quale lo stesso Consiglio riconosca capacità tecniche ed operative utili al fine del buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determinerà il numero dei componenti il Comitato Esecutivo e la sua composizione.

Il Comitato Esecutivo sarà costituito di diritto da:

- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario;
- l'Amministratore;

e da nomina da parte del Consiglio Direttivo, in via consultiva, del coordinatore tecnico e di persone con specifiche competenze.

Compito del Comitato Esecutivo sarà quello di attuazione dei singoli incarichi necessari alla vita dell'Associazione in linea con le delibere assembleari e consiliari.

Il Comitato Esecutivo dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere da questo revocato in qualsiasi momento.

Il Comitato Esecutivo prende le proprie decisioni all'unanimità dei presenti ed in difetto rimanda la questione al Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo. Egli esercita inoltre ogni altra funzione che gli sia delegata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, dall'eventuale Comitato Esecutivo e dal Presidente.

Art. 17 - L'Amministratore

All'Amministratore è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione e della redazione del bilancio consuntivo e preventivo della stessa. Egli dovrà rendere conto periodicamente della situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

L'Amministratore potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Art. 18 - L'organo di controllo

L'assemblea può eleggere, qualora lo ritenesse necessario e non sia espressamente previsto per legge, un organo di controllo costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Non possono essere nominati Revisori i componenti del Consiglio Direttivo ed eventuali dipendenti dell'Associazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza delle leggi e dello statuto sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

L'organo di controllo nominerà al suo interno un proprio Presidente.

I membri dell'Organo di Controllo possono intervenire all'assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'organo di controllo deve predisporre una propria relazione che accompagna quella già redatta dal Consiglio Direttivo ad illustrazione del bilancio.

Art. 19 - Assistente spirituale

L'Assemblea potrà inoltre nominare un proprio Assistente Spirituale, il quale avrà il compito di vigilare circa l'attuazione dei principi a cui l'Associazione si ispira e dare suggerimenti in merito.

L'Assistente Spirituale non potrà essere socio, né avere diritto di voto in assemblea, mentre potrà partecipare alle riunioni di consiglio qualora richiesto.

Art. 20 - Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale dovranno essere redatti dall'Amministratore o, in sua assenza, dal

Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo redatti sugli schemi ministeriali per gli "Enti del Terzo Settore", da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea. Qualora esistente, i bilanci devono essere portati a conoscenza all'Organo di Controllo prima della discussione degli stessi in assemblea e comunque entro quindici giorni precedenti la stessa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio sarà a disposizione degli associati presso la sede dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Gli avanzi derivanti dalla gestione, eventuali fondi costituiti, le riserve accantonate non potranno essere distribuiti neanche indirettamente ai soci né ad altre realtà, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - Incompatibilità ed ineleggibilità

L'appartenenza agli Organi direttivi o di controllo dell'associazione è incompatibile con incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali, o realtà associative che svolgono la medesima attività.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità sopra evidenziate.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti, dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare richiamo al Codice civile, al "codice del Terzo Settore", alle leggi e norme relative all'associazionismo in genere, ed agli eventuali usi e consuetudini.

Art. 24 - Norme di Funzionamento e Regolamento interno

Eventuali norme di funzionamento o regolamento interno, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa presso la sede dell'Associazione.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6
17 NOV. 2025
REGISTRATO IN DATA
AL N. 859
IMPOSTE ASSOLTE ESELENTE
(EURO)

Il Funzionario
Francesca CATOLA
Firma su delega di [firma]
FRANCESCA CATOLA